

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2015.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con due osservazioni che tengono conto di quanto già evidenziato all'atto dello svolgimento della relazione introduttiva (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), condividendo, complessivamente, la proposta di parere presentata dal relatore, fa notare tuttavia che la prima delle due osservazioni formulate, facendo riferimento alla presunta difficoltà di individuare il momento di consumazione del reato di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, rischia di sminuire la portata innovativa del provvedimento stesso, nella parte in cui prevede la punibilità di chi si arruola.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, precisa che l'intento della disposizione in oggetto, che interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, è pienamente condivisibile. Ciò premesso, ribadisce l'esigenza di segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di valutare la predetta disposizione in quanto non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato, sollevando quindi dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ritiene che le obiezioni sollevate dal deputato Fiano siano condivisibili, preannunciando quindi un voto contrario alla proposta di parere del relatore qualora non venga modificata per quanto riguarda la prima osservazione.

Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito, evidenziando come il presupposto della fattispecie in discussione è il fatto stesso dell'arruolamento, indipendentemente dall'effettivo compimento di specifici atti.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che, pur lasciando inalterato l'impianto della proposta di parere presentata dal relatore, sarebbe opportuno sopprimere il riferimento al fatto che la formulazione dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in oggetto, non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse dal

dibattito, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, auspicando che quest'ultima possa superare le obiezioni formulate da parte dei deputati intervenuti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (C. 2893 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2893 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a materie quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *d)* e *l)*, della Costituzione;

preso atto, in particolare, del contenuto delle disposizioni che paiono più strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali quali, in particolare: l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle inda-

gini della polizia giudiziaria; l'articolo 4, che introduce nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; l'articolo 5, che reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego di personale militare in diverse finalità alla prevenzione e al contrasto della criminalità; l'articolo 6, che modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; l'articolo 7, che interviene sul Codice della *privacy* per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice; l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, non presupponendo, dunque, il compimento di specifici atti;

sottolineato, al riguardo, che la predetta formulazione non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato, oltre ad anticipare la soglia di punibilità, sollevando quindi dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale, da una parte, e il necessario rispetto del principio di offensività, dall'altra;

fatto presente, peraltro, che la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che «l'ampia discrezionalità» che va riconosciuta al legislatore penale «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi» e che «rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscono l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva» (sentenza n. 225 del 2008);

rilevato, altresì, che l'articolo 3 del decreto-legge, punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a dispo-

sizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis del codice penale);

evidenziato che la predetta norma penale, rinviando alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso, andrebbe valutata in relazione al richiamato principio di offensività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo che, intervenendo sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, senza presupporre il compimento di specifici atti, sembrerebbe non consentire di individuare il momento di consumazione del reato, sollevando quindi dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività;

b) valutino le Commissioni di merito, in relazione al principio di offensività, l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013, senza richiamare tuttavia i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso.

ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (C. 2893 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2893 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a materie quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione;

preso atto, in particolare, del contenuto delle disposizioni che paiono più strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali quali, in particolare: l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle inda-

gini della polizia giudiziaria; l'articolo 4, che introduce nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; l'articolo 5, che reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego di personale militare in diverse finalità alla prevenzione e al contrasto della criminalità; l'articolo 6, che modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; l'articolo 7, che interviene sul Codice della *privacy* per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice; l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, non presupponendo, dunque, il compimento di specifici atti;

sottolineato, al riguardo, che la predetta formulazione, oltre ad anticipare la soglia di punibilità, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale, da una parte, e il necessario rispetto del principio di offensività, dall'altra;

fatto presente, peraltro, che la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che «l'ampia discrezionalità» che va riconosciuta al legislatore penale «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi» e che «rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscono l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva» (sentenza n. 225 del 2008);

rilevato, altresì, che l'articolo 3 del decreto-legge, punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a dispo-

sizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis del codice penale);

evidenziato che la predetta norma penale, rinviando alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso, andrebbe valutata in relazione al richiamato principio di offensività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo che, intervenendo sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, senza presupporre il compimento di specifici atti, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività;

b) valutino le Commissioni di merito, in relazione al principio di offensività, l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013, senza richiamare tuttavia i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso.